

CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA

Tra l'ente giuridico "S.Saba" con sede legale in Roma, Via Marghera n.59, in persona della Direttrice p.t. Rita Cherella, con procura del Legale Rappresentante ed i signori

_____, genitori
dell'alunno _____, nat _____ a _____,
il _____, res.in _____ via _____,

PREMESSO

- che l'ente giuridico "S.Saba" delle Figlie di Maria Ausiliatrice gestisce una istituzione scolastica pubblica non statale, paritaria, denominata Scuola "S. Sofia" - Scuola dell'Infanzia e Primaria, sita in Civitavecchia, Via S.Giovanni Bosco n.3, come previsto nei propri atti costitutivi: Regolamento dell'attività scolastica, Progetto Educativo d'Istituto (PEI) e Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- che i signori _____ hanno presentato domanda di iscrizione per 1 figli al anno **della scuola dell'infanzia**, per l'anno scolastico , obbligandosi, in caso di accettazione della medesima domanda, a sottoscrivere il presente contratto di prestazione scolastica,
- che gli stessi dichiarano espressamente di condividere il Progetto Educativo d'Istituto (PEI), ispirato ai valori cristiani della vita e fondato sui principi educativi e didattici della scuola salesiana, secondo le indicazioni del Progetto Educativo Nazionale della Scuola Salesiana, e di essere consapevoli che l'Insegnamento della Religione Cattolica è parte integrante del Progetto Educativo di questa scuola paritaria cattolica e rappresenta un aspetto irrinunciabile per la formazione della persona anche nel rispetto degli alunni di diverse culture,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) L'ente prima indicato si obbliga, nei confronti degli altri contraenti, a fornire a favore del lor figli, le prestazioni scolastiche previste dal PTOF.

Art. 3) I genitori contraenti dichiarano di aver visionato il PTOF, reso disponibile nel sito web www.santasofiasalesianecivitavecchia.com, SIDI e Scuola in chiaro.

Per effetto di ciò, sia il PTOF che il PEI si considerano ad ogni effetto inseriti nel presente contratto, del quale costituiscono parte integrante.

**ENTE GIURIDICO S.SABA
DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
Via Marghera, 59 – 00185 Roma**

FILIALE: SCUOLA S.SOFIA
Scuola dell'Infanzia Paritaria e Scuola Primaria Parificata
Via S. Giovanni Bosco, 3 - 00053 Civitavecchia (RM)
Tel. 0766. 22866 – email: s.sofiacv@tiscali.it
pec: scuolasantasofia@arubapec.it
www.santasofiasalesianecivitavecchia.com

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA
SCUOLA DELL'INFANZIA**

Modulo C1
Rev. 04
Pag. 2 di 2

Art. 4) I genitori contraenti si obbligano ad osservare e a far osservare al __lor__ figli__ il regolamento della Scuola, del quale dichiarano di aver preso visione dal sito web istituzionale www.santasofiasalesianecivitavecchia.com.

Art. 5) L'ente gestore si impegna ad ammettere lo studente alla frequenza delle lezioni in vista dell'eventuale sottoscrizione del contratto formativo.

In dipendenza di ciò, i contraenti riconoscono espressamente allo stesso ente gestore:

- a) il diritto di sottoporre a verifica la situazione iniziale dello studente;
- b) di desumere, a conclusione della verifica, tutti gli elementi per deliberare insindacabilmente, dopo aver consultato i genitori, l'ammissione al contratto formativo ovvero ad eventuale orientamento verso altri percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione;
- c) di predisporre eventualmente, in caso di ammissione, un contratto formativo individualizzato, sia di eccellenza sia di recupero.

Art.6) I genitori contraenti si obbligano, in solido, a corrispondere all'ente gestore quanto riportato nel prospetto rette, allegato alla scheda di iscrizione.

Art. 7) Il presente contratto si risolve nel caso di violazione da parte dei genitori o dello studente dei patti contenuti nel contratto di prestazione scolastica e/o nel contratto formativo, ove perfezionato e sottoscritto. Prima comunque di addivenire alla risoluzione del contratto per inadempimento o violazione dei patti contenuti nel contratto formativo, l'ente gestore è tenuto a proporre un nuovo ed eventualmente diverso contratto formativo ai genitori, i quali dovranno manifestare o meno la loro adesione entro sette giorni dalla data della consegna. In caso di non adesione o di vano decorso del termine, il contratto di prestazione scolastica s'intenderà risolto ad ogni effetto.

Art. 8) Per quanto non previsto nel presente contratto, le cui clausole s'intendono tutte essenziali ed inderogabili, i contraenti rinviano alle norme di legge in materia.

Civitavecchia, lì _____

I genitori

Il gestore

